

Firma in bianco. Necessaria la querela di falso se si ritiene di essere stati ingannati e aver sottoscritto un testo diverso

Verbale infedele, delibera nulla

Se il **verbale** di un'**assemblea** è firmato da un soggetto che reputi (a seguito di un inganno di colui che ha compilato il verbale) di siglare un testo diverso da quello effettivamente sottoscritto, la deliberazione è nulla. A quel punto è necessario esperire lo strumento della querela di falso per contestare il contenuto del verbale e per ottenere la pronuncia di nullità della deliberazione.

È pure nulla la delibera risultante da un verbale firmato "in bianco" e il cui riempimento avvenga in dispregio all'accordo di riempimento raggiunto tra il firmatario e il soggetto che abbia poi provveduto a compilare il verbale; in questo caso, tuttavia, non è necessaria la querela di falso per contestare il contenuto del verbale e per ottenere la pronuncia di nullità.

È quanto deciso dal Tribunale di Roma con la sentenza 12452 dell'8 giugno 2015, in una fattispecie nella quale è stato giudicata una duplice situazione: il caso della sottoscrizione di un documento precompilato, difforme, nel contenuto, da quello che il sottoscrittore credeva di firmare; nonché il caso della sottoscrizione "in bianco" di un documento poi compilato in senso difforme alle pattuizioni intercorse circa il suo riempimento.

È dunque necessario ricorrere alla querela di falso quando colui che contesta il contenuto della scrittura assume che il riempimento sia avvenuto "*absque pactis*" (vale a dire, senza autorizzazione del sottoscrittore), in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore.

Al contrario, non è necessaria la proposizione della querela di falso, qualora il sottoscrittore si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito: egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "*contra pacta*" (e cioè difformemente dall'accordo di riempimento convenuto con il soggetto che ha poi compilato il documento) e, quindi, di inadempimento del mandato a compilare la scrittura firmata in bianco, in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRELATI

Secondo le Sezioni Unite non serve la querela di falso

Primo accordo su Pomigliano

Querela di falso contro la firma

Il rapporto con la Pa cresce online

Delude il vertice Fao. Sui biofuel decisioni rimandate